

N. 01366/2014 REG.PROV.COLL.  
N. 01350/2014 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1350 del 2014, proposto da:

Roberta Beltrame, Giovanna Beltrame, Alessandra Beltrame, Luigi Beltrame, Paola Beltrame, rappresentati e difesi dagli avv. Giorgio Trovato, Elena Fabbris, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Elena Giantin in Venezia, San Marco, 5134;

*contro*

Comune di Asiago in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Vittorio Domenichelli, Francesco Maria Curato, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Venezia, Piazzale Roma, 468/B;

*per l'annullamento*

- della nota prot. n. 11708 del 9 settembre 2014 con la quale lo sportello unico per l'Edilizia del Comune di Asiago ha rigettato la domanda di permesso di costruire presentata dai ricorrenti in data 28 luglio 2014, prot. n. 9704, ai sensi della L.R. 32/2013 cd. "Piano Casa", per l'esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione in altro sedime con ampliamento di un edificio esistente;
- della presupposta delibera del Consiglio Comunale di Asiago n. 52 del 23 dicembre 2013 con la quale la predetta Amministrazione ha deliberato di disapplicare le disposizioni della L.R. 32/2013; nonché per la condanna della amministrazioni intimate al risarcimento dei danni subiti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Asiago;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2014 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che:

- con delibera n. 52 del 23 dicembre 2013 il Comune di Asiago ha deliberato di disapplicare le disposizioni della L.R. n. 32 del 29 novembre 2013 (c.d. terzo piano casa del Veneto): a) per contrasto con l'ordinamento comunitario, ed in particolare con la direttiva 2001/42/CE a causa del mancato assoggettamento della legge

(parificata ad un piano o programma) al processo di VAS, con conseguente omissione di ogni valutazione degli effetti significativi sull'ambiente; b) per violazione, da parte della medesima legge, delle funzioni fondamentali dei Comuni, garantite dalla Costituzione, in materia di pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale;

- sulla base di tale delibera il Comune di Asiago ha negato ai ricorrenti il permesso di costruire da questi presentato, per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato con aumento di volume, ai sensi della predetta L.R. n. 32/2014;

- tali atti sono stati congiuntamente impugnati con il presente ricorso;

Ritenuto che:

Il ricorso è fondato risultando palese l'illegittimità della delibera comunale n. 52 del 23 dicembre 2013;

Si deve infatti escludere la possibilità per il Comune di disapplicare (peraltro integralmente) la L.R. n. 14/2009 (come successivamente modificata ed integrata dalla L.R. n. 32/2013) per contrasto con la normativa comunitaria rilevante nella fattispecie; essendo tale disapplicazione consentita - anche all'amministrazione e non solo al giudice - soltanto nel caso in cui le disposizioni comunitarie abbiano effetto diretto;

La prevalente giurisprudenza, ivi inclusa quella di questo T.A.R., esclude che la direttiva n. 42/2001 abbia effetto diretto, non potendo considerarsi *self executing* le direttive comunitarie le quali, ancorché in modo dettagliato, introducono un nuovo istituto nell'ordinamento degli Stati membri, dovendo questo necessariamente essere recepito e disciplinato dal legislatore interno (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 aprile

2010, nr. 2097; 28 maggio 2009, nr. 3333; T.A.R. Veneto, sez. I, 7 ottobre 2011);

Nel caso di specie, benchè non possa non evidenziarsi che la legge regionale in esame non contiene alcuna norma limitativa delle funzioni comunali costituzionalmente attribuite in tema di pianificazione urbanistica, ivi incluse valutazioni di carattere ambientale, per le ragioni già espresse va comunque esclusa la possibilità della disapplicazione della legge regionale sul piano casa per contrasto con la direttiva comunitaria in questione;

Con riferimento al secondo motivo posto dal Comune a fondamento della sua determinazione di disapplicare la L.R. sul Piano Casa, deve altresì osservarsi come il nostro ordinamento non conosca la possibilità della diretta disapplicazione della legge per contrasto con la Costituzione secondo il modello del sindacato diffuso, essendo il controllo di legittimità costituzionale delle leggi riservato alla Corte Costituzionale;

Ne consegue l'illegittimità del permesso di costruire che si regge sulla delibera comunale n. 52/2013;

In conclusione il ricorso deve essere accolto con l'annullamento degli atti impugnati;

Attesa la novità della questione sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti, con l'eccezione dell'importo versato a titolo di contributo unificato che va posto a carico del Comune soccombente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo  
accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati;  
compensa le spese di lite fra le parti;  
condanna il Comune di Asiago a rimborsare ai ricorrenti l'importo  
versato a titolo di contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.  
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 5 novembre  
2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere

Nicola Fenicia, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)